

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 gennaio 2022, n. 18 Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE). Accredimento istituzionale di un Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "ARETE'", ubicato in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 bis della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i..

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione-accredimento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accredimento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 *"Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero."*

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca (...) i provvedimenti di accreditamento"*;
- all'art. 24, comma 1 bis che *"I centri diurni di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di parere di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all'articolo 7"*

*della presente legge e di autorizzazione all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai successivi commi del presente articolo."*

Con nota del 29/05/2020 ad oggetto *"Istanza Accreditamento Istituzionale dell'Attività Sociosanitaria esercitata dal Centro Diurno "ARETÉ" dotato di 20 posti, in Matino (Le) di cui al R.R. n. 7/2002."*, trasmessa a questa Sezione con PEC del 31/05/2020, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) ha chiesto, ***"Ai sensi del c.1 bis dell'art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m. e i., il rilascio dell'accreditamento istituzionale in relazione alla Struttura denominata Centro Diurno Areté, sita nel Comune di Matino (Le) al Viale Panorama n. 28, esercente attività sociosanitaria di Centro Diurno di cui all'art. 4 del R.R. n. 7/2002, a ciclo diurno, con dotazione di n. 20 posti/utenti. (...)"***, dichiarando:

"

- a) *che la struttura è stata autorizzata all'esercizio con atto n. 287 del 01.12.2017 confermata con atto n. 186 del 29.07.2019 per voltura societaria;*
- b) *che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 7/2002 così come integrato dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
- c) *che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste dalla fase "PLAN";*
- d) *che il Responsabile Sanitario è il dottor Muci Giorgio nato (...) il (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bologna il 10.11.1980, in possesso dei requisiti di legge, iscritto presso l'ordine dei Medici della provincia di Lecce al n. 3277."*

Per quanto innanzi;

verificato il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

con nota prot. n. A00\_183/17689 del 04/12/2020, questa Sezione:

*"richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa" ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*

*visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";*

ha invitato:

- *“il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate”;*
- *“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno con n. 20 posti denominato “ARETE”, ubicato nel Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28 e gestito dalla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.02.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione previamente trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019”, precisando che “La relazione dovrà confermare la presenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 16/2019, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.*

Con PEC del 24/04/2021, acquisita con prot. n. A00\_183/7305 del 03/05/2021, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) ha trasmesso a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Ares ed al SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BR:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”;
- le griglie di autovalutazione dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex R.R. n. 16/2019 -Allegato B – Sezione 1;
- le griglie di autovalutazione dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con patologie psichiatriche, ex R.R. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2P.

Con nota prot. n. 47597 del 26/05/2021, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), ad oggetto *“Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Centro Diurno. (art. 4 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti denominato “ARETE”, ubicato nel Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28. – Relazione Attività Istruttoria con sopralluogo. ESITI VERIFICHE.”*, il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato quanto segue:

*“(…) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta con l’istruttoria della pratica e relativo sopralluogo di verifica in data 19.04.2021.*

*(…)*

*riscontrati, in sede di sopralluogo, i requisiti strutturali e tecnologici, esaminato e valutato il carteggio così come inviato ed acquisito, nella tempistica, ivi compreso le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase di “plan” di cui al R.R. n. 16/2019, si è completata e definita l’istruttoria, da parte del personale all’uopo incaricato significando che:*

- a) **Ente titolare/Ente Gestore:** “Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.” (come da certificato C.C.I.A.A., documento nr. T426952422 del 03.03.2021), con sede legale in 73055 – Racale (LE), via Gallipoli, civ. 298;*
- b) **Sede Operativa:** “Centro Diurno Areté”, ubicato in 73046 – Matino (LE), Viale Panorama, civ. 28;*
- c) **Responsabile Sanitario:** **Dr. Giorgio Muci**, nato (...) il (...), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 3277;*
- d) **Autorizzazione all’esercizio:** Determina nr. 186 del 29.07.2019 rilasciata dal Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia ( e successiva Determina Dirigenziale n. 287 del 01/12/2017 di*

trasferimento, in capo alla Società "Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.", dell'autorizzazione all'esercizio già rilasciata alla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co.", n.d.r.);

- e) **Utenza in carico:** nr. 7 pazienti come da registro;
- f) **Organico:** dal riscontro disposto normativo con l'elenco come da dichiarazione si evidenzia:
- a) **Nr. 1 Educatore Esperto** impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;
- b) **nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti Sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof.** come da R.R. 3/2005 (Sez. D.02.01);
- g) **R.R. n. 16/2019, presa visione e riscontro delle evidenze (con la documentazione a corredo) con quanto descritto, riportato ne:**
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento;
  - Griglie di Autovalutazione requisiti comuni per la fase Plan delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – Allegato B – Sezione 1;
  - Griglie di Autovalutazione requisiti comuni per la fase Plan delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – Allegato B – Sezione 2P.

Fatta propria la relazione redatta, dal sopra richiamato personale, sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, tenuto conto dei requisiti strutturali e tecnologici riscontrati in sede di sopralluogo, nel pieno rispetto dell'incarico regionale, prot. nr. A00\_183/17689 del 04.12.2020, si conferma che:

Ai fini dell'accreditamento istituzionale:

vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna di Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. n. 16/2019; riscontrate le griglie di autovalutazione per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase "plan", verificate in fase istruttoria e di valutazione con la documentazione come implementata;

fatto salvo quanto già sopra evidenziato e di seguito riportato, in ordine ai requisiti organizzativi (organico):

- f) **Organico:** dal riscontro del disposto normativo con l'elenco come da dichiarazione si evidenzia:
- a) **nr. 1 Educatore Esperto** impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;
- b) **nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof.li** come da R.R. 3/2005 (Sez. D.02.01),

tenuto conto degli utenti in carico al momento della verifica, nr. 7, si **esita il possesso** dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di plan del R.R. n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B –sezione 1 e sezione 2P", della struttura semiresidenziale:

**Centro Diurno** per **nr. 20** posti, denominato "**Centro Diurno Areté**", sito in 73046 – Matino (LE), Viale Panorama, civ. 28;

**Ente titolare/Ente Gestore:** "Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.", con sede legale in 73055 – Racale (LE), via Gallipoli, civ. 298;

**Responsabile Sanitario: Dr. Giorgio Muci**, nato (...) il (...), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 3277,

con la prescrizione che deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale.

Nella circostanza si ribadisce quanto già precisato nella Determina di Autorizzazione all'esercizio nr. 186 del 29.07.2019:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, **non oltre il 12/07/2021**)."

Con nota prot. n. 80/CU/2021 del 15/09/2021 ad oggetto *“Riscontro nota prot. del 26.05.2021 ASL Brindisi – Dipartimento di Prevenzione – Relazione Attività Istruttoria con sopralluogo. Esiti Verifiche del possesso dei requisiti ulteriori di Accredimento Istituzionale dell’Attività Socio Sanitaria esercitata dal Centro Diurno “ARETE” dotato di 20 posti, in Matino (Le) di cui al R.R.7/2002. - Educatore Prof.le Esperto variazione monte ore - Prescrizione integrazione organico - Adempimenti”*, trasmessa con PEC in data 17/09/2021, il legale rappresentante della Società *“Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l.”* di Racale (LE) ha comunicato quanto segue a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al Tecnico della Prevenzione incaricato della verifica dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR:

*“Facendo seguito alla nota prot. 47597 del 26.05.2021 ASL Brindisi – Dipartimento di Prevenzione – “Relazione Relazione Attività Istruttoria con sopralluogo. Esiti Verifiche del possesso dei requisiti ulteriori di Accredimento Istituzionale dell’Attività Socio sanitaria esercitata dal Centro Diurno “ARETE” dotato di 20 posti, in Matino (Le) di cui al R.R.7/2002”, presa visione di quanto “riscontrato nel punto f) Organico.... dove si evidenzia che:*

- a) nr. 1 Educatore Professionale Esperto impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;*
- b) nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof.li\_come da R.R. 3 – Sez. D.02.01, ed in ottemperanza a quanto prescritto “...deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale.”;*

*Si comunica che la società scrivente ha ottemperato a quanto richiesto:*

- a) ha provveduto con decorrenza 01.09.2021, giusto regolare ordine di servizio, ad implementare l’orario di prestazione di servizio già assegnato all’Educatore Professionale Esperto impegnato nella struttura portando il servizio a 36 ore settimanali (vedi All. 1).*
- b) ha provveduto ad integrare l’organico della figura mancante, con un Collaboratore Professionale Assistente Sociale, contrattualizzando la dottoressa (omissis) (...) iscritta all’Albo CROAS Puglia con il n. 3557 – alla data del 05 giugno 2021 (vedi All. 2) (...),”*

allegandovi:

“

- *All. 1: Lettera Comunicazione di servizio/Variazione prestazioni lavorative Educatore professionale Esperto.*
- *All. 2 Contratto Collaborazione Professionale Assistente Sociale.”.*

Con nota prot. n. 85342 del 19/10/2021 ad oggetto *“Società Villa Felice Servizi Socio sanitari S.r.l. di Racale (LE). Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti denominato “ARETE”, UBICATO NEL Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28”. – Relazione Attività istruttoria adempimento prescrizione integrazione organico.”*, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della *“Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.”*, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato quanto segue:

*“(...) Con nota prot. n. 47597 del 26/05/2021 sono stati trasmessi agli Uffici Regionali competenti e, per conoscenza alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., gli esiti dell’attività istruttoria con sopralluogo in ordine all’incarico ricevuto.*

*Il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di plan del R.R. n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B –sezione 1 e sezione 2P”, della struttura semiresidenziale de quo sono stati certificati con la prescrizione che:*

- *“deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale.”.*

*In data 08/09/2021 ed in data 15/09/2021, la Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., ha trasmesso, anche agli uffici in indirizzo, due note con cui ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni sopra riportate.*

*Il personale incaricato, a seguito dell'esame e valutazione della documentazione allegata alle sopra richiamate note della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.:*

- a) comunicazione di servizio per la prestazione lavorativa settimanale di ore 36, a partire dal 01.09.2021 presso la struttura "Centro Diurno Areté", sita in Matino (LE) alla via Panorama 28 alla dott.ssa (omissis), quale Collaboratrice Professionale sanitaria Esperta (già presente in organico e già oggetto di valutazione);*
- b) contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo del 05.06.2021, titoli e dichiarazione sostitutiva del 05.06.2021, relativa alla figura di nr. 1 collaboratore professionale sanitario (assistente sociale),*

*ha redatto apposita relazione il cui esito è fatto proprio, per cui:*

*si conferma l'avvenuto adempimento alle prescrizioni così come sopra rappresentate nella nostra nota prot. nr. 47597 del 26/05/2021, in ordine a nr. 1 collaboratore professionale sanitario, (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale, e si è preso atto della comunicazione di servizio con cui sono state aumentate le ore relative alle prestazioni della Collaboratrice Professionale Sanitaria Esperta presso il Centro Diurno "Areté", sito in Matino alla via Panorama n. 28."*

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso altresì che la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022", pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 31/12/2021, ha previsto all'art. 10, tra l'altro, che il comma 8 dell'articolo 12 alla L.R. n. 9/2017 s.m.i., è sostituito dal seguente:

*"8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali.";*

si propone di rilasciare alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'accredito istituzionale del Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Arete", sito in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, specializzato in psichiatria ed iscritto all'Ordine della Provincia di Lecce al n. 3277, con la precisazione che:

- l'accredito istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredito istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello

*stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Arete", sito in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, specializzato in psichiatria ed iscritto all'Ordine della Provincia di Lecce al n. 3277, con la precisazione che:
  - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/ 2019 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l., Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale SM ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Matino (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Nicola Lopane)